

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 86/CDN (2009/2010)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Emilio Battaglia, dall'Avv. Luca Giraldi, Componenti; dal Dott. Carlo Purificato, Componente aggiunto; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 20 maggio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(275) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO BARBA (già Presidente della Soc. Gallipoli Calcio Srl nelle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010) E DELLA SOCIETA' GALLIPOLI CALCIO Srl (nota n. 6685/554pf09-10/SP/blp del 14.4.2010).

Il procedimento

Con provvedimento del 14 aprile 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Vincenzo Barba, già Presidente, Amministratore Unico e socio di maggioranza della Gallipoli Calcio Srl, nonché titolare della ditta individuale Nuova AN.PA sponsor della predetta Società di calcio, per aver, nella sua duplice veste, stipulato e sottoscritto il contratto di sponsorizzazione indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento, al fine di eludere gli obblighi di ricapitalizzazione facenti carico alla Società medesima, per il raggiungimento della misura minima del parametro PA previsto per l'ammissione al campionato professionistico di competenza, in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti gli appartenenti all'ordinamento sportivo, ai sensi dell'art.1, comma 1, C.G.S. e con gli obblighi di cui all'art. 8, comma 2 e 4, del C.G.S.;
- la Società Gallipoli Calcio 1919 Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del vigente C.G.S., con riferimento alle condotte contestate al proprio Presidente e Amministratore Unico, all'epoca dei fatti.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, i deferiti hanno fatto pervenire le rispettive memorie difensive, nelle quali:

- Vincenzo Barba, assume l'infondatezza dell'addebito disciplinare in quanto *“contrariamente a quanto prospettato, la rideterminazione del contratto di sponsorizzazione del 18 dicembre 2008 non aveva alcun intento elusivo degli obblighi di ricapitalizzazione della Società ... e non comportava assolutamente il venir meno dei requisiti di ammissione ai Campionati professionistici stabiliti dal C.U. F.I.G.C. N° 142 del 28 maggio 2009”*, tant'è che *“ se è indubbio ... che la diminuzione dell'accordo di sponsorizzazione da Euro 14.000.000,00 ad Euro 550.000,00 implicasse una carenza patrimoniale di Euro 53.714,00 con correlata necessità di ripiano della stessa con le modalità e nei termini normativamente prescritti, è altrettanto incontrovertibile che a tale incumbente il Barba...avesse rigorosamente ottemperato”* dal momento che, per come si ricaverebbe dalla documentazione allegata alla memoria, avrebbe provveduto *“al*

versamento postergato ed infruttifero di Euro 54.092,65, effettuato in data 20 marzo 2009 in favore della Gallipoli Calcio”; conseguentemente, “allorquando il contratto di sponsorizzazione veniva diversamente quantificato (.....) la perdita patrimoniale da ciò derivante era stata già previamente superata dal suindicato apporto finanziario, nel pieno rispetto dei limiti temporali e delle formalità procedurali sancite dalla F.I.G.C. con il C.U. N°. 142/A”. Da qui la richiesta di proscioglimento da ogni addebito;

- Gallipoli Calcio Srl, nel fare proprie le argomentazioni difensive del suo Presidente e legale rappresentante, conclude per il proscioglimento.

Alla riunione del 7 maggio 2010 sono comparsi, oltre al rappresentante della Procura, i difensori dei deferiti che, in via preliminare, hanno chiesto un rinvio per consentire al Sig. Vincenzo Barba, impossibilitato a presenziare in quella data per impegni istituzionali presso la IV Commissione Difesa presso la Camera dei Deputati, di essere sentito dalla Commissione. Su accordo delle parti, la Commissione ha invitato le parti a concludere, rinviando al 20 maggio 2010 per la sola audizione del Sig. Barba, come da provvedimento del 7 maggio 2010.

Alla odierna riunione è effettivamente comparso il deferito Barba Vincenzo, il quale ha reso dichiarazioni a difesa ed ha esibito un documento proveniente dalla Banca Popolare di Gallipoli riguardante l'imputazione del versamento effettuato dal Barba in data 20 marzo 2009 sul conto corrente della Società Gallipoli.

Il Vice Procuratore Federale, pertanto, ha concluso chiedendo la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna degli stessi alla sanzione dell'inibizione di 1 (uno) anno, per Vincenzo Barba; di 3 (tre) punti di penalizzazione e di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda, per la Società Gallipoli Calcio Srl.

I difensori dei deferiti hanno concluso insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva preliminarmente che il documento di provenienza bancaria depositato in data odierna risulta inammissibile in quanto tardivo.

Nel merito il deferimento è fondato.

La Procura federale, sulla base di una verifica ispettiva effettuata in data 21 ottobre 2009 presso la sede della Gallipoli Calcio Srl da parte della CO.VI.SO.C., nonché degli elementi acquisiti nel corso dell'indagine e allegati alla Relazione del 23 marzo 2010 redatta dal collaboratore della Procura stessa, assume che i deferiti, a vario titolo, avrebbero posto in essere condotte in violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. e con gli obblighi di cui all'art. 8, comma 2 e 4, del C.G.S.

Più specificatamente, dalla attività di indagine svolta, sarebbe emersa la preordinata e premeditata strumentalità del contratto di sponsorizzazione sottoscritto in data 18 dicembre 2008 tra la Gallipoli Calcio Srl e la “ Nuova An.Pa. di Vincenzo Barba” - azienda di proprietà dell'allora socio di riferimento della stessa Gallipoli Calcio, ossia lo stesso Sig. Vincenzo Barba – che prevedeva il pagamento di un corrispettivo pari ad € 1.400.000,00 (Euro unmilionequattrocentomila/00), la cui quota di competenza, pari ad € 700.000,00 (Euro settecentomila/00), era stata inserita tra i ricavi del conto economico relativo alla relazione semestrale al 31 dicembre 2008, per cui su tale semestrale veniva calcolato il parametro PA, utile ai fini della ammissione della Società al Campionato di Serie “B”

2009/2010. Tant'è che una volta centrato l'obiettivo di raggiungere la misura minima del parametro PA, indispensabile per ottenere l'ammissione al nuovo campionato, i soci della Gallipoli Calcio in data 25 giugno 2009, su proposta dell'Amministratore Unico Sig. Vincenzo Barba, per come sopra evidenziato socio e controparte del contratto di sponsorizzazione, deliberavano di ridurre il corrispettivo della sponsorizzazione in € 550.000,00 (Euro cinquecentocinquantamila/00). Ciò comporta che qualora si fosse imputata nella relazione semestrale al 31 dicembre 2008 la quota di competenza del corrispettivo rideterminato, pari ad € 275.000,00 (Euro duecentosettantacinquemila/00) in luogo di € 700.000,00 (Euro settecentomila/00), si sarebbe registrata una perdita di periodo per € 609.263,00 (Euro seicentonovemiladuecentosessantatre/00), per cui il parametro PA sarebbe stato pari a 0,02, con una carenza patrimoniale pari ad € 53.714,00 (Euro cinquantatremilasettecentoquattordici/00), con conseguente necessità di ripianare la stessa con le modalità previste dalle disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale N°. 142/A. Secondo l'assunto accusatorio, pertanto, la Gallipoli Calcio aveva un equilibrio finanziario solo apparente, e non effettivo, e, come tale, inidoneo a consentire la legittima iscrizione al campionato.

Tale impianto accusatorio, che si fonda oltre che sulla documentazione raccolta anche sulle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio (cfr., tra le altre, dichiarazioni rese dal Dott. Vallebona in data 16 marzo u.s.), non ha trovato smentita negli assunti difensivi in forza dei quali il versamento postergato e infruttifero di € 54.092,00 (Euro cinquantaquattromilanovantadue/00) - del quale è stata prodotta in giudizio copia autenticata per atto notarile della contabile bancaria - effettuato in data 20 marzo 2009 dal socio Vincenzo Barba in favore della Gallipoli Calcio Srl, rappresenterebbe la prova documentale che il Barba avrebbe tempestivamente e correttamente rimediato alle condizioni patrimoniali della Società, mutate a seguito della "*diminuzione dell'accordo di sponsorizzazione da Euro 1.400.000,00 (Euro unmilionequattrocentomila/00), ad € 550.000,00 (Euro cinquecentocinquantamila/00)*", ottemperando in tal modo a quanto normativamente prescritto dal C.U. FIGC N°.142/A.

A ben vedere infatti, gli assunti difensivi non sono tali da intaccare né la qualificazione giuridica, né il contenuto degli addebiti contestati.

Ciò in quanto:

▪ sotto il profilo documentale non è stata fornita alcuna prova, neanche indiziaria: 1) della causale e quindi dei motivi per i quali è stato effettuato il versamento *de quo*, ben potendo lo stesso essere riferibile ad altre esigenze della Società e non potendosi attribuire alcun valore probatorio alla imputazione attribuita al versamento di cui trattasi dall'istituto bancario; 2) della circostanza che l'importo di cui alla contabile sia rimasto nel tempo nelle casse sociali; 3) della annotazione di tale versamento nelle scritture contabili della Società; 4) della mancata indicazione di tale versamento nella successiva assemblea del 25 giugno 2009, che è quella nel corso della quale essendo stato deliberata la riduzione del contratto di sponsorizzazione e che quindi rappresentava la sede deputata per evidenziare che comunque tale riduzione non avrebbe avuto alcuna incidenza sul capitale, essendo nel frattempo intervenuto un versamento infruttifero e postergato idoneo a ripianare le necessità patrimoniali della stessa Società; 5) della comunicazione di tale versamento alla CO.VI.SO.C.;

▪sotto il profilo logico, si appalesa assai poco convincente sia la circostanza che tale versamento rechi una data notevolmente anteriore rispetto a quella della assemblea dei soci nel corso della quale è stato ridotto l'importo del contratto di sponsorizzazione, sia la mancata convocazione di una assemblea, nel corso della quale dare atto di tale versamento e delle finalità dello stesso.

Ne deriva, che l'unico modo per poter rimediare alla riduzione dell'importo del contratto di sponsorizzazione sarebbe stato quello di ricapitalizzare la Società convocando una assemblea straordinaria affinché deliberasse in tal senso, non essendo evidentemente sufficiente un versamento bancario, peraltro di dubbia destinazione e durata.

A ciò si aggiunga che comunque alla data del 21 ottobre 2009 nel corso della loro ispezione, gli ispettori della CO.VI.SO.C. avevano considerato la Gallipoli Calcio Srl sciolta ex lege ai sensi dell'art. 2484, comma 1 – n°. 4, Cod. Civ. stante la arbitraria rideterminazione del contratto di sponsorizzazione e la connessa perdita di esercizio per € 904.515,00 (Euro novecentoquattromilacinquecentoquindici/00) , in mancanza di adeguate coperture finanziarie da parte dei soci. Per cui, anche sotto tale profilo, emerge comunque evidente da un lato l'irrelevanza del più volte citato versamento di cui alla distinta contabile prodotta, dall'altro lato la necessità di ricapitalizzare la Società.

Considerato quanto sopra, questa Commissione ritiene di dover accogliere il deferimento e di irrogare le sanzioni di cui al dispositivo. La penalizzazione di punti in classifica, appalesandosi inefficace nella stagione sportiva in corso, dovrà essere scontata nella prossima stagione sportiva 2010/2011.

Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione, acclarata la responsabilità dei deferiti, delibera di irrogare la sanzione dell'inibizione di anni 1 (uno) per Vincenzo Barba e di punti 3 (tre) di penalizzazione, da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2010/2011 oltre ad € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda per la Società Gallipoli Calcio Srl.

(315) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLO GINI (Presidente della Soc. ASD Sanvitese) E DELLA SOCIETA' ASD SANVITese (nota n. 7114/739pf09-10/GR/mg del 26.4.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 26 aprile 2010 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Paolo Gini (Presidente della ASD Sanvitese) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 8, commi 9 e 10, CGS, nonché la Società ASD Sanvitese, a titolo di responsabilità diretta, a seguito della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4, comma 1 CGS.

Gli incolpati non hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, Dott. Giua, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Paolo Gini: mesi 6 (sei) di inibizione;
- per la Società ASD Sanvitese: punti 1(uno) di penalizzazione.

Sono comparsi il Presidente deferito Sig. Paolo Gini, nonché il Sig. Sergio Galante, segretario della Società.

Il Presidente ha depositato documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (il 7.12.09) di quanto ancora dovuto al calciatore Bovo e dichiarazione liberatoria di quest'ultimo e ha chiesto, pertanto, il proscioglimento per sé e la Società.

I motivi della decisione

La Commissione, al termine della propria attività istruttoria, esaminati gli atti e ascoltate le parti presenti, rileva quanto segue:

dalle risultanze probatorie è effettivamente emerso che il Presidente Gini non ha dato corso, nel termine previsto dalle norme federali - ex art. 94 ter, comma 12 NOIF - all'adempimento dell'obbligazione, sorta in capo alla ASD Sanvitese a seguito della delibera emessa, in data 27.10.09, dalla Commissione Accordi Economici; con detta delibera la Società odierna deferita veniva condannata al versamento della somma di € 3.000,00 (Euro tremila/00), dovuta a titolo di saldo di quanto ancora dovuto, a seguito di regolare accordo economico sottoscritto, per la stagione sportiva 2008/09, al suo calciatore Davide Bovo.

Nel caso di specie, il Comunicato col quale la Sanvitese veniva condannata al pagamento della citata somma al giocatore Bovo, è stato notificato alla Società il 4 novembre 2009, pertanto entro il successivo termine perentorio del venerdì 4 dicembre la Sanvitese avrebbe dovuto adempiere alla propria obbligazione, cosa che, invece, è avvenuta solo il lunedì 7 dicembre 2009. Tale inadempimento, nei termini dei trenta giorni dalla notifica del Comunicato Ufficiale costituisce, secondo le su citate norme federali, un comportamento di per sé sanzionabile senza che abbia rilievo l'eventuale avvenuto successivo pagamento di quanto dovuto.

Il dispositivo

Per tali motivi questa Commissione delibera di infliggere, per i fatti su esposti, al Sig. Paolo Gini, Presidente della Società ASD Sanvitese, la sanzione, minimo edittale previsto, di mesi 6 (sei) di inibizione e alla Società ASD Sanvitese, per la derivante responsabilità oggettiva, la sanzione della penalizzazione di 1(uno) punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2010/11, stante la non afflittività della sanzione se applicata alla corrente stagione sportiva.

* * * * *

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Luca Giraldi, dall'Avv. Andrea Morsillo, Componenti; dal Dott. Carlo Purificato, Componente aggiunto; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 20 maggio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

(256) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LEONARDO COVARELLI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Perugia Calcio SpA), DINO DE MEGNI (Responsabile Amministrativo e Legale rappresentante della Soc. Perugia Calcio SpA), ROBERTO DE BERNARDIS (Sindaco effettivo della Soc. Perugia Calcio SpA) E DELLA SOCIETA' PERUGIA CALCIO SpA (nota n. 6558/1065pf09-10/SP/blp del 9.4.2010).

Con atto del 9/4/10 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare:

- il Sig. Covarelli Leonardo, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Perugia Calcio Spa;

- il Sig. De Megni Dino, Responsabile Amministrativo e legale rappresentante della Società Perugia Calcio Spa;
- il Sig. De Bernardis Roberto, sindaco effettivo della Società Perugia Calcio Spa;
- la Società Perugia Calcio Spa;

per rispondere:

- a) il Sig. Leonardo Covarelli della violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera B) paragrafo V) della N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., e dall'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- b) il Sig. Dino De Megni e il Sig. Roberto De Bernardis della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del C.G.S., per aver sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione attestante la sola "trasmissione telematica" dei modelli F24 relativi al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle suddette mensilità, come tale non conforme al modulo predisposto dalla Co.Vi.So.C.;
- c) la Società Perugia Calcio Spa, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri Dirigenti e Legali rappresentati.

Alla riunione del 20/5/10, la Procura federale ha chiesto mesi 2 (due) di inibizione ciascuno per i Sig.ri Covarelli, De Megni, De Bernardis e l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per la Società Perugia Calcio Spa.

La Commissione rileva che la comunicazione del Segretario della Covisoc in data 26/2/10 comprova oggettivamente che la Società Perugia Calcio Spa non ha documentato nei termini stabiliti dalla vigente normativa il pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009.

In particolare, dalla sopra indicata comunicazione della Covisoc, risulta che la Società sportiva, in data 2 febbraio 2010, ha depositato una dichiarazione non conforme al modulo predisposto, sottoscritta dal De Megni e dal Presidente del collegio sindacale, con la quale ha attestato la sola "trasmissione telematica" dei modelli F24 relativi al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals degli emolumenti delle suddette mensilità.

Risulta altresì che successivamente, con nota del 17 febbraio 2010, il Dott. Roberto De Bernardis, sindaco effettivo della Società, ha precisato che, nonostante la richiesta del collegio sindacale, non era stato possibile verificare l'effettivo addebito bancario, in quanto nessuna quietanza attestante il pagamento gli era stata esibita.

Orbene non vi è chi non veda che tali circostanze rendono del tutto inidonea ed insufficiente l'attestazione di versamento, (peraltro non conforme al modello predisposto dalla Co.Vi.So.C.), inviata entro il 2/2/10 a firma del legale rappresentante e del Presidente del collegio sindacale, in assenza di idonea prova dell'intervenuto effettivo pagamento; né del resto gli incolpati si sono degnati di fornire la benché minima prova di aver concretamente effettuato nei termini i detti versamenti, circostanza questa che avrebbe consentito la loro assoluzione.

E' quindi da ritenersi provato che, alla scadenza del termine del 2/2/10, normativamente previsto, la Società non aveva ancora effettuato il pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di luglio, agosto e settembre

2009; conseguentemente, l'attestazione in data 1/2/10, a firma del De Megni e del Presidente del collegio sindacale, con cui essi dichiaravano di aver trasmesso telematicamente i modelli F24 relativi alle imposte dovute, risulta non solo non conforme al modello previsto dalla Co.Vi.So.C., ma addirittura del tutto inidonea a comprovare l'intervenuto assolvimento dell'obbligo tributario e contributivo normativamente previsto. Tale fattispecie costituisce un'indubbia violazione dell'art. 85 lett b) par. V, N.O.I.F., che prevede che *"le Società, entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal Presidente del collegio sindacale, attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati relativi al trimestre precedente"*.

Di tale violazione deve rispondere il Covarelli quale Amministratore Unico e legale rappresentante della Società.

La circostanza poi che il De Megni ed il Presidente del collegio sindacale abbiano rilasciato la dichiarazione di aver trasmesso telematicamente i modelli F24, senza che le imposte ed i contributi fossero effettivamente stati versati, integra palesemente la violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S., per inosservanza delle norme e degli atti federali e per aver tenuto gli incolpati comportamenti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità.

Alle responsabilità dei legali rappresentanti della Società sportiva consegue necessariamente, ex art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., quella diretta ed oggettiva della Società.

P.Q.M.

la Commissione delibera di irrogare ai Sig.ri Leonardo Covarelli, Dino De Megni e Roberto De Bernardis la sanzione della inibizione di mesi 2 (due) ciascuno; alla Società Perugia Calcio Spa la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

(255) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO CAMMAROSANO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Sanluri Calcio), BERNARDO MEREU (allenatore della Soc. SS Villacidrese Calcio Srl), GIUSEPPE MAISANO (allenatore della Soc. FS Sestrese Calcio) E DELLE SOCIETA' SS VILLACIDRESE CALCIO Srl E FS SESTRESE CALCIO (nota n. 6517/26pf09-10/AA/ac del 9.4.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 9 aprile 2010 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione, il Sig. Vittorio Cammarosano (calciatore attualmente tesserato con la ASD Sanluri Calcio) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione agli artt. 19, comma 11.1 e 22 comma 6, CGS, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato più gare, con la maglia prima della FS Sestrese e con quella della SS Villacidrese Calcio poi, sempre nella stagione sportiva 2008/09, in posizione irregolare in quanto squalificato, nonché i Sigg. Giuseppe Maisano e Bernardo Mereu, rispettivamente allenatore della Sestrese il primo e della Villacidrese il secondo, per rispondere entrambi della violazione di cui all'art. 1, comma 1, in relazione agli artt. 19, comma 11.1 e 22 comma 6, CGS, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e

probità, per avere schierato in campo il Cammarosano nonostante la squalifica in corso, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, a seguito della violazione ascritta ai propri tesserati, ai sensi dell'art. 4, comma 2 CGS.

Gli incolpati non hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, Dott. Giua, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Vittorio Cammarosano: 3 (tre) giornate di squalifica;
- per il Sig. Giuseppe Maisano: 1 (uno) mese di squalifica;
- per il Sig. Bernardo Mereu: 1 (uno) mese di squalifica;
- per la Società ASD Villacidrese Calcio: € 2.000,00 (Euro duemila/00) di ammenda;
- per la Società FS Sestrese: € 2.000,00 (Euro duemila/00) di ammenda.

Per il Sig. Vittorio Cammarosano è comparso l'Avv. Flavia Tortorella che, ritenuto non doversi ascrivere alcuna colpa al calciatore - a causa del notevole lasso di tempo intercorso tra la squalifica e le gare oggetto dell'odierno deferimento, nonché, a suo dire, dei danni fisici subiti a seguito dal giocatore a seguito di un grave incidente stradale, secondo quanto provato da un documento di provenienza ASL depositato - ha richiesto il proscioglimento del suo assistito o, in subordine, l'applicazione del minimo edittale della pena prevista.

Nessuno è comparso per gli altri deferiti.

I motivi della decisione

La Commissione, al termine della propria attività istruttoria, esaminati gli atti e ascoltate le parti presenti, rileva quanto segue:

dalle risultanze probatorie è effettivamente emerso, tramite l'acquisizione dei referti delle gare incriminate, che il calciatore Cammarosano, pur in costanza di squalifica (inflittagli con C.U. del 14.9.06 a seguito dell'incontro di Coppa Italia di serie C, Biellese-Legnano del giorno prima) ha partecipato a ben otto incontri fra l'agosto 2008 e il marzo 2009, con due diverse compagini, senza aver mai prima scontato il turno di squalifica che gli era stato comminato in precedenza. Le norme federali infatti prescrivono che, se le squalifiche non possono essere scontate nelle stagioni sportive in cui vengono irrogate, devono essere scontate nelle stagioni successive, senza che queste possano mai prescrivere con il decorrere del tempo.

Non può essere considerata una scriminante, come richiesto dalla difesa del deferito, il notevole lasso di tempo (oltre due anni) intercorso fra la squalifica e le gare disputate dal calciatore in posizione irregolare né, tantomeno, l'incidente, inconfidente ai fatti contestati, attestato da documentazione prodotta, comunque, tardivamente.

Diversa appare invece la posizione dei su citati Signori Maisano e Mereu che, secondo questa Commissione, stante il loro specifico ruolo tecnico, allenatori all'interno delle Società Sestrese e Villacidrese, non erano tenuti alla verifica dei comunicati ufficiali riguardanti le eventuali squalifiche del loro calciatore, compito deputato ad altri soggetti dell'organizzazione societaria ai quali spetta la responsabilità di carattere amministrativo.

Il dispositivo

Per tali motivi questa Commissione delibera di infliggere, per i fatti su esposti, al Sig. Vittorio Cammarosano: 2 (due) giornate di squalifica in gare di Coppa Italia; per la derivante responsabilità oggettiva, alla Società ASD Villacidrese Calcio, € 2.000,00 (Euro

duemila/00) di ammenda e alla Società FS Sestrese, € 1.000,00 (Euro mille/00) di ammenda.

Manda assolti dagli addebiti ascritti loro i Sigg. Giuseppe Maisano e Bernardo Mereu.

* * * * *

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Luca Giraldi, dall'Avv. Fabio Micali, Componenti; dal Dott. Carlo Purificato, Componente aggiunto; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 20 maggio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

(284) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MANUEL RAVELLI (Presidente della Soc. Valle d'Aosta Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' VALLE D'AOSTA CALCIO Srl (nota n. 6699/1242pf09-10/AM/ma del 14.4.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 14 Aprile 2010, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione:

- il Signor Manuel Ravelli, all'epoca dei fatti Presidente della Società Valle d'Aosta Calcio Srl, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. e 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F., con riferimento al C.U. N°. 1 stagione sportiva di competenza (2008- 2009), per non aver provveduto a corrispondere al Signor Paolo Zema entro i termini di rito stabiliti, le somme accertate con decisione della Commissione Accordi Economici del 7 Gennaio 2010;
- la Società Valle d'Aosta Calcio Srl ai sensi degli artt. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F. e 4, comma 1 del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per le violazioni addebitate al proprio Presidente.

Le memorie difensive

I deferiti non facevano pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità nei confronti dei deferiti con l'applicazione delle seguenti sanzioni: per il Signor Manuel Ravelli l'inibizione per mesi 6 (sei); nei confronti della Società Valle d'Aosta Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto da scontarsi nella prossima stagione sportiva.

I motivi della decisione

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e le prove prodotte dalla Procura Federale, rileva quanto segue: dall'esame della documentazione allegata al deferimento emerge che, la Società Valle d'Aosta Calcio non ha provveduto a corrispondere nel termine previsto dalla normativa federale tutti i compensi dovuti al calciatore Zema.

Tale inadempimento veniva accertato dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, il quale accoglieva il ricorso proposto dal Signor Paolo Zema e obbligava la Valle d'Aosta Calcio Srl a pagare in favore dello stesso, la somma complessiva di € 1.250,00 (Euro milleduecentocinquanta) oltre interessi legali dal deposito del contratto entro il termine di 30 giorni. Tale termine non veniva rispettato dalla Società deferita.

In conclusione, da un attento esame delle prove prodotte dalla Procura Federale, ed all'esito del dibattimento, sono emerse prove sufficienti ad evidenziare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dei deferiti sia per violazione dell'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F., nonché dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per le violazioni addebitate al Signor Manuel Ravelli.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto commina le seguenti sanzioni:

al Signor Manuel Ravelli, presidente della Valle d'Aosta Calcio Srl l'inibizione per mesi 6 (sei); alla Società Valle d'Aosta Calcio Srl la penalizzazione di punti 1 (uno), da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2010/2011, stante la non afflittività della stessa nella corrente stagione sportiva.

(377) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BRUNO PAPARELLA (Presidente della Soc. US Imperia 1923 Srl) (nota n. 2735/1405pf07-08/MS/vdb del 17.11.2009).

La Commissione Disciplinare Nazionale, letti gli atti relativi al deferimento del Vice Procuratore Federale nei confronti del Sig. Bruno Paparella e della Società US Imperia 1923 Srl; premesso che la Società, nelle more, è stata dichiarata fallita con Sentenza del Tribunale di Imperia depositata in data 29.7.2009;

ritenuto che, come emerge dalla comunicazione fatta pervenire a questa Commissione dal Dott. Giuseppe Musso, quale Curatore della Società fallita, al Sig. Bruno Paparella, Amministratore Unico della US Imperia 1923 Srl dal 23.11.2007 al 2.1.2008, stante la sua irreperibilità, non è stato possibile notificare l'atto di deferimento;

che, ai fini dell'instaurazione del contraddittorio, era necessario notificare regolarmente il deferimento stesso al suddetto deferito, per consentirgli la facoltà di difesa e per tali motivi la Commissione Disciplinare Nazionale rimetteva gli atti alla Procura Federale al fine di provvedere alla notifica ai sensi dell'art. 38, comma 8, lettera d, del C.G.S.

che la Procura Federale provvedeva ad eseguire la notifica direttamente presso lo studio del Curatore Fallimentare della US Imperia 1923 Srl, non ottemperando a quanto richiesto dalla Commissione Disciplinare nel precedente comunicato, e pertanto in violazione di quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva in materia di notifica degli atti

P.Q.M.

Dichiara il deferimento improcedibile.

(5) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: YVON MICHEL FRANZONI (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. US Imperia 1923 Srl) (nota n. 2736/1443pf07-08/MS/cdb del 17.11.2009).

La Commissione Disciplinare Nazionale letti gli atti relativi al deferimento del Vice Procuratore Federale nei confronti del Sig. Yvon Michel Franzoni e della Società US Imperia 1923 Srl; premesso che la Società, nelle more, è stata dichiarata fallita con Sentenza del Tribunale di Imperia depositata in data 29.7.2009;

ritenuto che, come emerge dalla comunicazione fatta pervenire a questa Commissione dal Dott. Giuseppe Musso, quale Curatore della Società fallita, al Sig. Yvon Michel Franzoni,

Amministratore Unico della US Imperia 1923 Srl dal 23.11.2007 al 2.1.2008, stante la sua irreperibilità, non è stato possibile notificare l'atto di deferimento; che, ai fini dell'instaurazione del contraddittorio, era necessario notificare regolarmente il deferimento stesso al suddetto deferito, per consentirgli la facoltà di difesa e per tali motivi la Commissione Disciplinare Nazionale rimetteva gli atti alla Procura Federale al fine di provvedere alla notifica ai sensi dell'art. 38, comma 8, lettera d, del CGS. che la Procura Federale provvedeva ad eseguire la notifica direttamente presso lo studio del Curatore Fallimentare della US Imperia 1923 Srl, non ottemperando a quanto richiesto dalla Commissione Disciplinare nel precedente comunicato, e pertanto in violazione di quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva in materia di notifica degli atti

P.Q.M.

Dichiara il deferimento improcedibile.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Publicato in Roma il 20 maggio 2010

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete